

STATUTO del
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI
TARTUFI SOCIETA' COOPERATIVA"

= = = = =

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE -DURATA - SCOPI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita una società consortile in forma di cooperativa a responsabilità limitata, denominata **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI SOCIETA' COOPERATIVA"** siglabile **"G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO o "GAL BMA"** che adotta le norme della società per azioni in quanto compatibili.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in Tonco (AT), e potrà istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale; l'organo amministrativo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

ART. 3 - Durata

La società ha la durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, nei termini di legge, salvo il diritto di recesso dei soci.

ART. 4 - Scopo

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La cooperativa intende partecipare alla rete Leader a livello europeo allo scopo di raccogliere e divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale ed attivarne l'attuazione.

In particolare, la Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni di mercato.

ART.5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come precedentemente definito, la Cooperativa ha come oggetto: promuovere e contribuire allo sviluppo sostenibile in ambito sociale, culturale ed economico, nonché alla valorizzazione dei territori compresi nell'Area denominata BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, così come è attualmente costituito e come potrà costituirsi per partecipare alle Programmazioni LEADER o comunque ad iniziative connesse all'utilizzo di fondi europei, nazionali, regionali anche tramite l'erogazione di servizi agli associati.

I settori in cui il GAL opera, in armonia con le programmazioni e le iniziative citate nell'oggetto sociale, sono i seguenti:

- agricoltura, con specifico riferimento alle produzioni tipiche locali;
- artigianato, con specifico riferimento all'artigianato tradizionale;
- commercio, con specifico riferimento al commercio delle produzioni tipiche locali;
- creazione di marchi d'origine e di qualità dei prodotti di particolare pregio e di maggiore specificità;
- turismo sostenibile in tutte le sue articolazioni (strutture ricettive, itinerari di fruizione, informazione e promozione) ;
- recupero e valorizzazione dei beni culturali ed artistici e paesaggistici;
- riscoperta, difesa e diffusione delle tradizioni legate alla storia dell'Area;
- recupero e valorizzazione del territorio e difesa dall'inquinamento, naturale od industriale;
- formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze economiche e di lavoro operanti sul territorio.

L'oggetto sociale viene pertanto perseguito con azioni di ricerca (anche di mercato) progettazione, coordinamento, sostegno economico, informazione, promozione e formazione.

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa potrà:

- a)- intraprendere qualsiasi forma di collaborazione con enti, società, associazioni, imprese private e pubbliche, nazionali, comunitarie ed estere;
- b)- assumere e concedere incarichi professionali e/o di collaborazione;
- c)- svolgere ogni e qualsiasi attività tecnica, scientifica, organizzativa e formativa, per realizzare lo scopo sociale, oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo l'occupazione soprattutto giovanile e femminile;
- d)- assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo, nonchè partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione, costituiti o costituendi e svolgere ogni altra attività di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta dal Comitato Direttivo o dall'Organo Amministrativo utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, nonchè la concessione di ipoteche anche a favore di terzi;
- e)- gestire strutture per la promozione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività della società.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro:

1)- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

2)- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3)- concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4)- promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;

5)- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà operare con terzi.

TITOLO II - SOCI COOPERATORI

ART. 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono divenire soci della Cooperativa le seguenti tipologie di soggetti:

- enti pubblici quali: Province e Comuni;
- enti economici a carattere pubblico e privato;
- associazioni professionali delle imprese, dei settori agricolo, turistico, artigianale, industriale, dei servizi e cooperativistico;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei prodotti e del territorio;
- istituti di credito;
- le Pro Loco, le associazioni culturali e turistiche;
- le Università pubbliche e/o private;
- i centri di ricerca tecnologica, scientifica, sociale ed economica;
- le cooperative.

Possono altresì essere associate altri soggetti od enti con personalità giuridica che perseguano interessi collettivi e scopi attinenti o complementari all'oggetto sociale.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori persone giuridiche, ai quali spetta una remunerazione, per la ripartizione degli utili, nei limiti stabiliti dalla citata legge n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Non possono essere soci coloro che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

ART. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

- a)- la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica ed eventualmente della posta elettronica certificata;
- b)- l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c)- l'ammontare delle azioni che l'ente si impegna a sottoscrivere.

I soci sovventori dovranno, oltre agli obblighi specificati nei precedenti punti, indicare il periodo minimo di permanenza nella società, periodo prima del quale non potranno cedere le azioni nominative trasferibili sottoscritte.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di motivazione, in caso di diniego, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti previsti.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari.

ART. 8 - Adempimenti nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre all'intero importo del capitale sottoscritto, una somma di ammissione qualora determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento del capitale sottoscritto o del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione.

Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra. Le somme eventualmente versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinario. Trascorso un mese dalla data della delibera di ammissione del nuovo socio senza che siano stati effettuati i versamenti previsti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto sottoscritto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata.

ART. 9 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a)- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b)- a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c)- a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

ART. 10 - Perdita della qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

ART. 11 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a)- non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)- in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c)- svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
- d)- non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 33, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e)- senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 12 - Rimborso delle azioni

La liquidazione della partecipazione del Socio receduto o escluso ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto

sociale diventa operativo in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Le azioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della partecipazione sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a)- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dal valore nominale di euro 25,82 (euro venticinque e centesimi ottantadue) ciascuna e dalle azioni nominative trasferibili sottoscritte dai soci sovventori del valore nominale di euro 25,82 (euro venticinque e centesimi ottantadue) ciascuna e confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b)- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi, a norma dell'articolo precedente;
- c)- da eventuali riserve straordinarie;
- d)- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e)- da qualunque liberalità venga fatta a favore della società;
- f)- dal fondo per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come previsto dall'articolo 4 della legge 59/92.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

ART. 14 - Cessione delle azioni

Le azioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 16 - Bilancio annuale - Ristorno

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a)- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d)- a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f)- l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario;
- g)- in deroga a quanto sopra l'Assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria, salvo quanto previsto al precedente punto b). Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge a riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART. 17 - Prestiti dei soci

L'assemblea, a norma delle vigenti leggi, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a)- l'Assemblea dei soci;
- b)- il Consiglio di Amministrazione;

- c)- il Collegio Sindacale qualora previsto dalla legge o nominato dall'assemblea
- d)- il controllo contabile.

A) ASSEMBLEA

ART. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica o PEC, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a)- l'elenco delle materie da trattare;
- b)- luogo designato per l'adunanza;
- c)- giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione può deliberare - col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti - la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi di legge. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 20 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a)- approvare il bilancio e destinare gli utili;
- b)- nominare e revocare gli amministratori e determinarne gli eventuali compensi;
- c)- procedere all'eventuale nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge, determinandone i compensi;
- d)- deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto
- e)- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- f)- deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g)- deliberare sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- h)- deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i)- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

ART. 21 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare:

- a)- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b)- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c)- le materie e gli oggetti indicati dalla legge ed espressamente riservati alla sua competenza.

ART. 22 - Svolgimento dell'Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome; la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a)- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d)- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale. Alle assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative o suoi organi periferici.

ART. 23 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 1/2 (un mezzo) dei voti di tutti i soci.

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero, all'inizio del mandato triennale. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata unicamente a soggetti rappresentativi dei soci privati e dei soci pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed i due Vice Presidenti; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società.

Funge da segretario del Consiglio un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

ART. 25 - Durata in carica

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società. Il compenso verrà determinato dall'assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

ART. 26 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o email da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, o telefono, in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1)- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2)- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4)- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

ART. 27 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea ed esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 28 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono, la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. ed in applicazione di quanto previsto specificatamente dal Regolamento interno.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 29 - Presidente, potere di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da

pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ai Vice Presidenti o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano ai Vice Presidenti in carica, se nominati, o in mancanza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART. 30 - Composizione, durata

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale qualora eserciti anche il controllo contabile deve essere quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 31 - Poteri del Collegio Sindacale

I poteri del Collegio Sindacale sono disciplinati dal codice civile.

ART. 32 - Controllo contabile

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 33 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le

mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per disciplinare i criteri di valutazione rispetto alla composizione della governance nonché i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 34 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 16;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

ART. 35 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

ART. 36 - Requisiti mutualistici, Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a)- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d)- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c..